

**CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE MINOPRIO ITS
AI SENSI DELL'ART. 67 L.R. 31/2008 PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE**

L'anno 2023 il giorno del mese di,

TRA

Regione Lombardia (di seguito anche Regione) - Codice Fiscale 80050050154, in persona del Direttore....., nato a, il, domiciliato per carica presso la sede di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, autorizzato ad intervenire al presente atto in forza della d.g.r. n. del ed in esecuzione della d.g.r. n. del

E

la Fondazione Minoprio ITS Codice Fiscale 01235680137, in persona del suo Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione in Comune di Vertemate con Minoprio (CO), via Raimondi n. 54, munito dei necessari poteri di cui al vigente Statuto della Fondazione ex art. 18 commi 5,6,7

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 48 dello Statuto di Regione Lombardia (l.r. Statutaria n. 1/2008) le funzioni amministrative riservate alla regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti a controllo e vigilanza della Regione;
- Fondazione Minoprio ITS è ente del Sistema Regionale, incluso nell'Allegato A2 della L.R. 30/2006, cui Regione può far ricorso, ai sensi dell'art. 1 commi 1 ter e 1 quater della medesima legge, per svolgere i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle proprie funzioni amministrative tramite apposita convenzione;
- con l.r. 48/1985 e ssmmii è previsto il sostegno alla attività della Fondazione Minoprio ITS attraverso la corresponsione di un rimborso spese relative alla gestione e manutenzione del patrimonio

immobiliare di proprietà regionale, nonché delle spese comunque sostenute nell'esclusivo interesse della Regione Lombardia;

- con successiva DGR n. VII/2644 del 15/12/2000 è stata data attuazione alla disposizione normativa sopra richiamata approvando il contratto di comodato in data 21/12/2000, inserito nella Raccolta Convenzione e Contratti n. 3425/febb. 2001;
- Regione Lombardia, ai sensi della Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, con le proprie strutture competenti in materia di agricoltura, è l'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Fitosanitario Regionale (di seguito anche Servizio Fitosanitario o SFR);
- il D.Lgs. 19/2021 individua rispettivamente le competenze e i requisiti minimi dei Servizi Fitosanitari Regionali, tra cui è ricompresa la presenza di laboratori che effettuano analisi;
- il D.Lgs. 19/2021 specifica che i laboratori dei Servizi Fitosanitari Regionali, nonché le strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sulla base di specifici protocolli di intesa o convenzioni, fanno parte della rete nazionale di laboratori;
- il Decreto Ministeriale 13 aprile 2022 n. 169819 Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante;
- il Reg (UE) 2016/2031 ritiene opportuno che vengano individuate strutture di confinamento e stazioni di quarantena per le quali è necessario stabilire prescrizioni sulla designazione, sull'autorizzazione, sul funzionamento e sulla supervisione delle suddette strutture;
- l'art. 40 del Reg (UE) 2016/2031 prevede il divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione;
- l'art. 48 del Reg (UE) 2016/2031 prevede le modalità con cui possono essere eseguite prove ufficiali, scientifiche, educative, sperimentali, di selezione varietale o riproduttive di cui all'art.40 dello stesso Regolamento, nel caso in cui l'attività è svolta in una stazione di quarantena o in una struttura di confinamento opportunamente designata;
- l'art. 60 del Reg (UE) 2016/2031 definisce i criteri per la Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento;
- gli artt. 61 e 62 del Reg (UE) 2016/2031 individuano le prescrizioni relative alle stazioni di quarantena e alle strutture di confinamento, nonché il funzionamento delle stesse;

- il Reg (UE) 2017/625 prevede che i laboratori designati dalle autorità competenti per effettuare analisi, prove e diagnosi a partire da campioni prelevati nel contesto di controlli ufficiali devono possedere competenze, attrezzature, infrastrutture e personale adeguati ad eseguire tali compiti nel rispetto degli standard più elevati. Per garantire risultati solidi e affidabili, tali laboratori dovrebbero essere accreditati per l'utilizzo di questi metodi secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»;
- l'art. 5 del Reg (UE) 2017/625 prevede tra gli obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo, quali il Servizio fitosanitario regionale, quello di disporre di adeguate strutture di laboratorio per eseguire analisi, prove e diagnosi;
- l'art. 2 del Reg (UE) 2017/625 che definisce i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali facenti capo al Servizio fitosanitario e agli organismi delegati o alle persone delegate;
- la Comunicazione della Commissione relativa all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2022/C 467/02) chiarisce quali siano le attività istituzionali che ricadono tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;
- l'art. 28 del Reg (UE) 2017/625 che prevede la delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
- l'art. 29 del Reg (UE) 2017/625 che definisce le condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati;
- l'art. 30 del Reg (UE) 2017/625 che definisce le condizioni per la delega a persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
- l'art. 31 del Reg (UE) 2017/625 che prevede le condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali;
- l'art. 32 del Reg (UE) 2017/625 che individua gli obblighi degli organismi delegati e delle persone fisiche;
- l'art. 33 del Reg (UE) 2017/625 che individua gli Obblighi delle autorità competenti deleganti;
- l'art. 37 del Reg (UE) 2017/625 prevede che le autorità competenti designino laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio;

- gli artt. 38 e 39 del Reg (UE) 2017/625 definiscono gli obblighi dei laboratori ufficiali e gli audit ai quali gli stessi sono obbligatoriamente sottoposti;
- l'art. 67 co. 5 l.r. 31/2008 così come modificato dalla Legge regionale Legge regionale 9 giugno 2020 - n. 13 Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020, consente a Regione di avvalersi nella propria attività di ricerca, sperimentazione e indagine relativa al servizio fitosanitario regionale, anche in regime di convenzione, della Fondazione Minoprio ITS;
- il Decreto n. 2765 del 27/02/2023 Designazione del laboratorio del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia come laboratorio ufficiale ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, ha designato come laboratorio ufficiale, il laboratorio del Servizio fitosanitario ubicato presso la Fondazione Minoprio;
- i beni facenti parte del complesso immobiliare di via Raimondi 54 in Vertemate con Minoprio, incluso il laboratorio e la relativa strumentazione, sono di proprietà di Regione Lombardia e sono detenuti e gestiti da Fondazione Minoprio ITS;
- la Fondazione Minoprio ITS, ha quale scopo statutario, in sintonia con la programmazione comunitaria nazionale e regionale, quello di contribuire allo sviluppo del settore agricolo ed in particolare orto-floro-frutticolo, del vivaismo e del giardinaggio, allo sviluppo e diffusione delle tecniche di gestione e protezione del verde ambientale nonché, attraverso l'attività formativa e il supporto diretto al settore, al miglioramento dei prodotti dei processi produttivi e dei sistemi di gestione;
- con d.g.r. del la Giunta ha approvato il Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2024-2026, all'interno del quale è stata individuata Fondazione Minoprio ITS, quale soggetto preposto allo svolgimento delle attività di laboratorio fitopatologico del Servizio fitosanitario definendo le risorse da destinare a tale scopo;
- il PRSS della XII Legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20/06/23 prevede alla Linea 5 Lombardia Green - Ambito 5.2 Agricoltura e pesca efficienti ed innovative l'obiettivo - Obiettivo 5.2.2 Supportare la crescita delle filiere agroalimentari, della produzione agricola locale per garantire la sicurezza e sanità alimentare a lungo termine - l'Azione 5.2.2.4 Difendere le piante, sorvegliare il territorio e i punti di ingresso e attuare la lotta contro gli organismi nocivi e, se del caso, gestire le emergenze e sostenere investimenti per la prevenzione ed

il ripristino del potenziale produttivo agricolo, nell'ambito del quale si inseriscono le attività diagnostiche fondamentali per il raggiungimento di quanto previsto dal PRSS;

- con d.g.r. n. 6687 del 18/07/2022 "Aggiornamento del tariffario per le prestazioni del servizio fitosanitario regionale sono stati definiti i costi delle analisi non istituzionali su richiesta di terzi";

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSE E OGGETTO

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Convenzione regola, nell'ambito degli strumenti programmatici e di indirizzo di Regione Lombardia, le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività della Fondazione Minoprio ITS, in qualità di soggetto appartenente al Sistema Regionale e dotato di tutti i requisiti previsti dalle norme citate nelle premesse per operare nell'ambito del Servizio Fitosanitario regionale.

ART. 2 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Fondazione Minoprio ITS, nell'ambito dei propri fini istituzionali, mette a disposizione di Regione Lombardia il proprio personale, in modo esclusivo, la propria capacità organizzativa e la dotazione di mezzi per svolgere le attività di supporto al Servizio Fitosanitario Regionale.

2.1 Attività di diagnostica fitopatologica

Presso la Fondazione Minoprio ITS è collocato il laboratorio ufficiale del Servizio Fitosanitario che ha il compito di effettuare analisi, prove e diagnosi a partire da campioni prelevati nel contesto di "controlli ufficiali" e delle "altre attività ufficiali", così come definite dall'art. 2 del Reg (UE) 2017/625 e dalla Comunicazione della Commissione (2022/C 467/02).

Nel rispetto di quanto previsto dal tariffario del SFR vengono altresì effettuate consulenze e analisi per aziende e privati, enti pubblici, parchi e liberi professionisti.

Il laboratorio assicura l'ordinaria autosufficienza delle indagini diagnostiche nei seguenti ambiti: micologia, virologia, entomologia, batteriologia e nematologia.

Pertanto, il laboratorio, per lo svolgimento delle attività di diagnostica, oltre ad operare nel rispetto del quadro normativo di riferimento citato nelle premesse, garantisce l'eventuale:

- a. individuazione di Enti di ricerca per l'esecuzione di analisi di conferma;
- b. individuazione di supporti specialistici esterni, necessari all'implementazione della capacità diagnostica o per l'introduzione di nuovi metodi di prova;
- c. individuazione del supporto specialistico esterno, quando necessario e per periodi temporalmente definiti, per far fronte a criticità che si evidenziano per l'ordinario svolgimento delle attività di laboratorio.

2.2 Stazione da quarantena e confinamento

La sede di Fondazione Minoprio ITS è designata dal Servizio fitosanitario regionale come sito presso il quale collocare eventuali stazioni di quarantena o strutture di confinamento.

La gestione delle stazioni di quarantena o delle strutture di confinamento avviene nel rispetto di quanto previsto dal Reg (UE) 2016/2031.

2.3 Delega da parte dell'autorità competente di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali

Regione Lombardia, nell'ambito della presente convenzione, può delegare a Fondazione Minoprio ITS determinati compiti riguardanti sia i controlli ufficiali che le altre attività ufficiali di cui all'art. 2 e 31 del Reg. 2017/625 a personale qualificato individuato da Fondazione Minoprio ITS.

I compiti delegati relativi ai controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali saranno disciplinati con apposito atto integrativo a firma del dirigente del Servizio fitosanitario. La Fondazione Minoprio ITS assicura la realizzazione dei compiti delegati.

2.4 Altre attività

La Fondazione Minoprio ITS può altresì supportare il SFR per la realizzazione di: materiale divulgativo, allestimento di prove per il controllo degli organismi nocivi da quarantena e non regolamentati, attività informative sulle problematiche fitosanitarie emergenti, incontri con gli agricoltori e visite on farm, partecipazione ad attività formative e

specialistiche, elaborazione statistica, raccolta e di diffusione delle informazioni, aggiornamento nel sito internet ufficiale del Servizio Fitosanitario con schede tecniche, documenti, eventi, comunicati e carte tematiche.

Le attività sono svolte in modo continuativo ed esclusivo sotto il coordinamento tecnico scientifico della Regione nella persona del Responsabile del SFR o suo delegato e nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia fitosanitaria.

2.5 Personale richiesto per le attività assegnate

Il personale individuato per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione si suddivide in:

- personale di laboratorio
- personale per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali

Personale di Laboratorio

Il laboratorio del SFR è laboratorio ufficiale ai sensi del Decreto n. 2765 del 27/02/2023 e opera in regime di accreditamento ISO/IEC 17025, pertanto, per lo svolgimento delle attività ha formalizzato un organigramma che prevede differenti figure professionali, tra cui personale tecnico e gestionale.

Nello specifico, il personale tecnico richiesto per lo svolgimento delle attività diagnostiche indicate al punto 2.1 deve essere in numero minimo di 6 unità adeguatamente formate e rispondenti alle figure professionali di "Responsabile Tecnico del laboratorio" e "Tecnico di laboratorio" come previsto dal punto 2.1 dell'allegato III del DM 13 aprile 2022 n. 169819.

Personale per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali

Il personale richiesto per lo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali deve possedere i profili riportati nella tabella seguente:

Controlli ufficiali e altre attività ufficiali	<ul style="list-style-type: none">- Conoscenza delle normative fitosanitarie degli organismi nocivi da quarantena e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena- Conoscenza degli organismi nocivi non regolamentati- Conoscenza delle modalità di rendicontazione dei programmi cofinanziati dalla UE
---	---

-
- Conoscenza delle modalità di rendicontazione previste dal piano di monitoraggio nazionale
 - Conoscenza delle procedure di controllo ufficiali
 - Conoscenza della modalità di utilizzo di software per la raccolta dei dati del monitoraggio nazionale
 - Possesso o acquisizione del titolo di Ispettori o Agenti fitosanitari
-

ART. 3 - IMPEGNI DI FONDAZIONE MINOPRIO ITS

La Fondazione Minoprio ITS si impegna a:

1. garantire la coerenza con la programmazione triennale del SFR;
2. garantire la programmazione annuale definita dal SFR contenuta nel decreto del dirigente competente;
3. garantire la gestione ordinaria e straordinaria nonché la piena efficienza dei locali adibiti alle attività previste dalla convenzione;
4. disporre di un capitolo di spesa esclusivo per la gestione dei costi previsti dalle attività oggetto della convenzione;
5. garantire la presenza di personale qualificato, la sua gestione amministrativa e la regolarità contributiva;
6. svolgere le attività affidate e delegate dal SFR in modo continuativo ed esclusivo;
7. assicurare la costante formazione tecnica del personale coinvolto nella convenzione;
8. acquisire le forniture di beni e servizi per l'espletamento dei compiti oggetto della convenzione, nel rispetto delle norme in materia di pubblici contratti;
9. garantire la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni scientifiche e lo smaltimento dei rifiuti speciali di laboratorio;
10. acquisire i supporti specialistici esterni, necessari all'implementazione della capacità diagnostica o per l'introduzione di nuovi metodi di prova;
11. acquisire i supporti specialistici esterni, quando necessario e per periodi temporalmente definiti, per far fronte a criticità che si evidenziano per l'ordinario svolgimento delle attività di laboratorio;

12. porre in atto tutte le procedure previste in materia di trasparenza dal D.lgs. 33/2013 e in materia di anticorruzione dalla legge 190/2012;
13. rendicontare dettagliatamente le spese sostenute;

ART. 4 - IMPEGNI DELLA REGIONE

Regione Lombardia, a mezzo della competente Struttura Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste esercita i seguenti compiti:

1. titolarità delle attività del laboratorio;
2. coordinamento tecnico operativo del laboratorio;
3. definizione della programmazione triennale e annuale nell'ambito della quale vengono individuate le risorse e gli obiettivi in termini di prodotti attesi e, relativi indicatori di qualità;
4. definizione delle modalità di designazione del Laboratorio SFR Lombardia come "Laboratorio Ufficiale" ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs 19/2021, su richiesta di altri SFR;
5. validazione e invio dei rapporti di prova;
6. validazione e invio di preventivi tabellari e a vacazione;
7. fatturazione delle analisi istituzionali e non istituzionali richieste da soggetti terzi;
8. fornitura delle dotazioni infotelematiche funzionali allo svolgimento dei compiti assegnati;
9. eventuale definizione di premialità, sulla base delle valutazioni del Dirigente del SFR e della PO referente per il laboratorio, in accordo con la Fondazione Minoprio ITS, per il personale impegnato nello svolgimento delle attività definite dalla presente convenzione;
10. rimborso delle spese sostenute così come disciplinato all' articolo 6 della presente Convenzione;
11. vigilanza sulle attività affidate a Fondazione Minoprio ITS;

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è allineata fino alla conclusione del Piano triennale delle attività fitosanitarie per gli anni 2024 – 2026.

Considerato l'interesse pubblico preminente al funzionamento del Servizio Fitosanitario Regionale è escluso il recesso anticipato dalla convenzione da parte di Fondazione Minoprio ITS rispetto alla sua naturale scadenza.

È possibile una proroga di massimo sei mesi in pendenza dell'approvazione del nuovo Piano triennale delle attività fitosanitarie. Una volta approvato il nuovo Piano triennale delle attività fitosanitarie, le parti, qualora sussista l'interesse e la convenienza a proseguire la collaborazione per il supporto al Servizio Fitosanitario Regionale, possono disporre espressamente il rinnovo della convenzione con apposito provvedimento.

ART. 6 - SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL SUPPORTO AL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Per le attività previste dalla presente convenzione, Regione Lombardia riconoscerà alla Fondazione Minoprio ITS il mero rimborso delle spese dirette sostenute e debitamente documentate. I documenti che possono essere considerati funzionali alla corretta rendicontazione delle attività annuali sono fatture, buoni d'ordine, cedolini degli stipendi e quant'altro venga ritenuto necessario dagli uffici a documentare la spese sostenute.

Tali spese vengono stimate, in un ammontare complessivo di € 2.293.247,13 (per il periodo 2024 – 2026), fatta salva la possibilità di accordi specifici tra le parti per lo svolgimento di attività che esulano dalla programmazione ordinaria e comportano ulteriori stanziamenti.

Le attività vengono svolte sulla base della programmazione annuale, in conseguenza della quale Regione Lombardia stanZIA le somme necessarie alla sua attuazione.

Valutato il ruolo istituzionale di servizio pubblico svolto dal Servizio Fitosanitario Regionale, che richiede il costante e indispensabile supporto diagnostico da parte del laboratorio, preso atto dei picchi stagionali dei carichi di lavoro concentrati ordinariamente nei primi tre trimestri dell'anno, al fine di garantire il regolare approvvigionamento del Laboratorio, Regione Lombardia riconosce il rimborso delle spese, fatta salva comunque la loro rendicontazione, nelle seguenti modalità di erogazione:

- anticipo del 50% della spesa a seguito di comunicazione dell'avvio dell'attività;
- 40% alla presentazione entro il mese di giugno di ogni anno della durata della Convenzione, di una relazione descrittiva tecnica ed economica delle attività svolte;

- 10% alla presentazione entro il 31 dicembre di ogni anno della durata della Convenzione, di una rendicontazione analitica, tecnica ed economica, delle attività svolte.

ART. 7 - PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Fondazione Minoprio ITS si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione della presente convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Titolare del trattamento, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, in seguito GDPR), è Regione Lombardia nella persona del proprio legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia, in qualità di Titolare del trattamento, individua Fondazione Minoprio ITS nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore, quale Responsabile del trattamento dei dati del Titolare, in quanto ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
4. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 GDPR, Fondazione Minoprio ITS potrà ricorrere alla nomina di ulteriori responsabili previa autorizzazione scritta generale o specifica della Giunta (come da contenuto dell'All. 1 della DGR 812 del 19/11/2018).
5. L'individuazione di ulteriori responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale opposizione alla nomina entro e non oltre il termine congruo di 15 giorni dalla ricezione formale della comunicazione di Fondazione Minoprio ITS, decorso il quale questa potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.
6. Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare (come da

allegati approvati con delibera n. 812 del 19/11/2018) sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

7. Qualora Fondazione Minoprio ITS, ai sensi del sopracitato comma 4, ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale di cui al precedente comma 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ E MANLEVA

1. Fondazione Minoprio ITS è responsabile della corretta esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione. Non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, solo ove provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare.
2. Fondazione Minoprio ITS è tenuta ad individuare un Responsabile del procedimento per l'esecuzione di questo atto, acquisendo da quest'ultimo, apposite dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di assenza di conflitto d'interessi e assenza di condanne penali passate in giudicato per reati di cui al capo I Tit. II Libro II del Codice penale.
3. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti della Fondazione Minoprio ITS è competenza di Regione Lombardia nella persona del Dirigente della Direzione Generale Agricoltura e Sistemi Verdi competente;
4. Fondazione Minoprio ITS esonera e solleva Regione dalla responsabilità per danni a cose e persone che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi, inclusi il personale ed i

componenti della Giunta, dall'esecuzione di azioni poste in essere nell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione;

5. Nei casi in cui l'Amministrazione regionale intenda recedere dalla convenzione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, è tenuta a darne un congruo preavviso, riconoscendo a Fondazione Minoprio ITS i costi già maturati, nonché l'eventuale refusione delle spese già sostenute per le attività future e programmate purché debitamente documentate.

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, che dovessero insorgere tra Regione Lombardia e Fondazione Minoprio ITS, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in bonario componimento.
2. Qualora la questione oggetto di controversia non sia risolvibile bonariamente, potrà essere adito il foro territorialmente competente.

ART. 10 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà avvenire di comune accordo tra le parti e in forma scritta e dovrà essere approvata dalla Giunta.

Letto, confermato e sottoscritto,
Milano, li

REGIONE LOMBARDIA
Direttore Generale

FONDAZIONE MINOPRIO ITS
Direttore Generale